

DETERMINAZIONE n. 100 del 29 aprile 2022
Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto: Aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, del servizio di deposito documentale di Atersir riferito alla documentazione delle ex AATO – CIG Z4335946A7

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione;
- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 45 del 25 febbraio 2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”;
- il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni Bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 del 11 dicembre 2020;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

preso atto che, ai sensi della Legge n. 296/2006, ed in particolare dell’art. 1, commi 449 e 450 l’Agenzia è tenuta a procedere all’acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento tramite gli strumenti di acquisizione centralizzata, quali Mercato Elettronico e Convenzioni messi a disposizione da Consip o dall’Agenzia Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata;

richiamata integralmente la propria determinazione n. 46 del 02.03.2021, “Servizio di deposito documenti in località Molinella – Coop. Facchini e Servizi Molinella. Assunzione impegno di spesa esercizio 2021. CIG Z1930BEC92”;

ritenuto necessario:

- confermare il servizio di deposito di documenti presso i magazzini della Società Cooperativa Facchini e Servizi Molinella (P.IVA 00520581208) con sede in Via Paolo Fabbri 9 – 40062 Molinella (BO) anche per l'anno 2022, limitatamente a n. 21 bancali occupati dai documenti cartacei elaborati dalle disciolte AATO, vista l'impossibilità di collocare diversamente gli stessi ed accertato che non sono ancora state definite le procedure con la struttura competente, PARER – Servizio Polo archivistico e gestione documentale della Regione Emilia-Romagna, per il trasferimento dei documenti di cui trattasi presso gli archivi di detto ente;
- prevedere altresì la messa a disposizione dei suddetti bancali affinché siano liberamente accessibili, su richiesta, da parte del personale dell'Agenzia; tali accessi, quantificati su base annua in un numero presunto pari a 6, sono da ritenersi inclusi nell'importo stimato dell'affidamento;

considerato che:

- per lo svolgimento di detto servizio, comprendente il servizio annuale di deposito di documenti relativamente ai n. 21 bancali e la messa a disposizione degli stessi affinché siano liberamente accessibili, su richiesta, da parte del personale dell'Agenzia, si ritiene congruo un importo massimo stimato pari ad € 6.200,00;
- ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 non è necessaria la redazione del DUVRI e, pertanto, gli oneri della sicurezza da rischio interferenziale ammontano ad € 0,00;

tenuto conto che l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. consente di procedere mediante affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00 al netto IVA;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante ricorso al MePA di Consip tramite la procedura della trattativa diretta con un unico operatore, sulla base del capitolato allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, ponendo a base della trattativa un importo pari a € 6.200,00, IVA esclusa;

dato atto che, invitato a partecipare alla Trattativa diretta n. 2092056 con codice CIG Z4335946A7, esperita sulla piattaforma MePA di Consip, nell'ambito del bando "Servizi", categoria "Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)", la Società Cooperativa Facchini e Servizi Molinella, entro il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 18.00 del 07/04/2022, ha presentato un'offerta economica pari a € 6.048,00, esclusa IVA di legge, per il servizio di deposito documentale meglio specificato nell'allegato capitolato prestazionale;

ritenuto di accettare l'offerta presentata dalla Società Cooperativa Facchini e Servizi Molinella, che risulta congrua e di acquisire pertanto il servizio in oggetto in considerazione delle necessità dell'Agenzia sopra menzionate;

acquisite:

- la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 136/2010;

verificate:

- la regolarità contributiva dell'operatore economico suindicato, così come risulta dal DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva, numero Protocollo INAIL_31793818 del 02.03.2022, con scadenza della validità il 30.06.2022, che si conserva agli atti;
- l'assenza di annotazioni a carico dell'operatore economico tramite visura del Casellario ANAC;
- l'assenza di procedure concorsuali, come da visura camerale acquisita tramite la piattaforma Telemaco;

richiamate:

- la nota di Protocollo PG.AT/2022/0004195 del 27/04/2022 con la quale sono stati richiesti alla Procura di Bologna i Certificati del Casellario Giudiziale dei soggetti interessati;
- la nota di Protocollo PG.AT/2022/0004194 del 27/04/2022 con la quale è stato richiesto il Certificato di regolarità fiscale dell'operatore economico presso l'Agenzia delle Entrate, sede di Bologna;

ritenuto:

- di aggiudicare e di affidare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, il servizio di deposito documentale per l'anno 2022 alla Società Cooperativa Facchini e Servizi Molinella (P.IVA 00520581208) con sede in via Paolo Fabbri 9 – 40062 Molinella (BO), per un importo totale di € 6.048 esclusa IVA di legge;
- di assumere l'impegno di spesa in favore della Società Cooperativa Facchini e Servizi Molinella in relazione al servizio sopra indicato, per un importo complessivamente pari ad € 7.378,56, IVA compresa, così come indicato nel dispositivo del presente atto;

dato atto che, qualora ad esito degli accertamenti in corso presso il Casellario Giudiziale e l'Agenzia delle Entrate emergessero una o più cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del contratto;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare e di affidare, mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ad esito della procedura di Trattativa diretta n. 2092056 su MePA di Consip (CIG Z4335946A7), il servizio di deposito documentale per l'anno 2022 alla Società Cooperativa Facchini e Servizi Molinella (P.IVA 00520581208) con sede in via Paolo Fabbri 9 – 40062 Molinella (BO), per un importo totale di € 6.048,00, IVA esclusa;
2. di impegnare a favore della Società Cooperativa Facchini e Servizi Molinella la somma complessiva pari a € 7.378,56, IVA compresa, per il servizio di deposito dei documenti cartacei di proprietà dell'Agenzia per l'annualità 2022, al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", cap. 103052/00 "Prestazione di servizi a

supporto dell'Agenzia", dell'esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022 – 2024, che reca la necessaria disponibilità;

3. di procedere alla conclusione del contratto che sarà stipulato in forma di scrittura privata in modalità telematica sulla piattaforma MePA di Consip, dando atto che, qualora ad esito degli accertamenti in corso presso il Casellario Giudiziale e l'Agenzia delle Entrate emergessero una o più cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del contratto;
4. di rimandare le condizioni e i termini contrattuali al capitolato prestazionale allegato al presente atto, inviato all'operatore economico posto a base della Trattativa diretta, che costituisce parte integrante del contratto di cui al punto che precede;
5. di liquidare la spesa su presentazione di regolari fatture elettroniche, previo riscontro operato ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L.;
6. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI
DEPOSITO DOCUMENTALE DI ATERSIR (RIFERITO ALLE EX AATO)
CIG Z4335946A7**

Premessa

Nel rispetto dei principi di buona amministrazione, le pubbliche amministrazioni operano e perseguono i fini determinati dalla legge secondo criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. Gli obiettivi perseguiti attraverso la presente procedura rispondono all'esigenza dell'Ente di conservare la documentazione cartacea di proprietà dell'Agenzia relativa alle disciolte AATO in locali idonei, predisposti ad uso magazzino e opportunamente custoditi. A tal fine si rende necessario acquisire un servizio esterno che renda disponibili gli spazi necessari.

ART.1 – STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Via Cairoli 8/f 40121, Bologna, Codice fiscale: 91342750378.

ART.2 - OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'acquisizione di un servizio di deposito di materiale cartaceo costituito dalla documentazione prodotta dalle ex AATO. Nell'esecuzione del servizio non è richiesta la gestione documentale ma lo stoccaggio di tali materiali e la messa a disposizione dei bancali affinché siano liberamente accessibili, su richiesta, da parte del personale dell'Agenzia. Le consistenze depositate riguardano documenti attualmente disposti su n. 21 bancali, consistenze che potranno variare nei mesi in base ad eventuali scarti d'archivio.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

Le attività di cui all'art. 2 hanno durata di 1 anno e termineranno il 31 dicembre 2022.

ART. 4 – IMPORTO

- a. L'importo a base di trattativa è fissato in € 6.200,00 oltre a IVA di legge.
- b. Il suddetto importo, a base di trattativa, deve intendersi onnicomprensivo di tutte le prestazioni da eseguire e di tutti i costi inerenti al servizio ivi compreso l'apertura dei locali e la messa a disposizione dei bancali affinché siano liberamente accessibili al personale dell'Agenzia su esplicita richiesta come disciplinato all'art. 10.
Su base annua si quantificano tali accessi richiedibili dall'Agenzia in un numero presunto pari a 6, pertanto ricompresi nel prezzo offerto.
- c. Sulla base degli scarti documentali eventualmente effettuati da parte dell'Agenzia, le consistenze iniziali potrebbero subire variazioni in diminuzione e pertanto in occasione delle periodiche fatturazioni la ditta dovrà tenere conto dell'effettivo numero di bancali presenti in magazzino, valutando le eventuali diminuzioni come da verbale di cui all'art. 10.
- d. Per la realizzazione delle attività previste dal presente capitolato non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in quanto sono trascurabili i rischi di interferenza generati dall'attività stessa. Non è pertanto prevista redazione del DUVRI.
- e. Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso.

ART. 5 – REQUISITI FONDAMENTALI DELL'ESECUTORE

Il servizio deve essere affidato ad un operatore qualificato e deve soddisfare i requisiti per gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, per i quali non sussistano motivi di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016. In caso di offerta presentata da più operatori associati i requisiti dovranno essere posseduti da tutti. Allo stesso modo, se l'operatore, per l'espletamento dei compiti si avvale della collaborazione di altri operatori, dovrà essere dichiarato nell'offerta e il possesso dei requisiti è richiesto a tutti gli operatori coinvolti.

ART. 6 – GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il committente verificherà il regolare andamento dell'esecuzione contrattuale e la regolare esecuzione da parte della ditta.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'operatore dovrà indicare il referente per le attività oggetto del presente servizio.

L'operatore economico è obbligato ad essere in possesso, prima della stipula del contratto, di idonea polizza assicurativa per responsabilità aziendale idonea a coprire ogni possibile danno, furto, responsabilità civile o altro, da produrre in copia all'Agenzia.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

L'operatore deve presentare la seguente documentazione in formato elettronico, caricando i documenti firmati digitalmente sulla piattaforma MePA-Trattativa diretta di Consip S.p.A.:

- dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. nonché l'iscrizione nel Registro della Camera di CCIAA territorialmente competente resa ai sensi degli artt.li 46, 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto;
- dichiarazione ai fini dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;

Successivamente, ai fini della stipula del contratto si impegna ad assolvere alla relativa imposta di bollo. L'operatore si impegna a dare tempestiva comunicazione, via PEC, di qualsiasi variazione anagrafica o societaria.

ART. 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA TRATTATIVA

L'affidamento del servizio avverrà mediante la procedura di "affidamento diretto" da svolgersi sulla piattaforma telematica del MePA di Consip, nell'iniziativa SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI), ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'operatore economico sarà invitato a presentare offerta mediante caricamento sulla piattaforma in questione e sarà vincolato alla propria offerta per 90 giorni.

Il prezzo di aggiudicazione, come determinato in sede di trattativa, è fisso e non revisionabile, in quanto l'eventuale variazione di costi dovuta ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dall'offerente per l'intero periodo contrattuale.

All'operatore economico oggetto del presente affidamento diretto non è richiesta:

- la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1 del D.lgs. 50/2016.
- la garanzia definitiva, ai sensi dell'art 103 comma 12 del Dlgs 50/2016, in subordine ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 10 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Per quanto conferito nel deposito non è richiesta ricollocazione in appositi scaffali essendo

sufficiente lo stoccaggio su bancale così come conferito. Resta inteso che i singoli bancali dovranno essere facilmente accessibili, su semplice richiesta da parte dell'Agenzia inoltrata con 2 giorni lavorativi di preavviso al referente espressamente indicato e con intervento da parte di personale addetto dell'operatore esclusivamente per aprire i locali, rendere accessibili i bancali ed effettuare le operazioni di chiusura nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Le strutture previste per il deposito dovranno rispettare le condizioni di sicurezza, antintrusione, antincendio, antiallagamento e tutti gli altri fattori che possono compromettere la conservazione del materiale. I locali devono essere salubri e rispettare norme igieniche, devono essere dotati della necessaria illuminazione qualora gli addetti dell'Agenzia dovessero effettuare sopralluoghi per prenderne visione.

In occasione di eventuali scarti documentali effettuati dall'Agenzia, qualora il numero dei bancali subisca delle variazioni, verrà redatto fra le parti apposito verbale che attesti le effettive consistenze residue.

Alla scadenza del servizio l'operatore dovrà rendere disponibile i locali per il prelevamento dei materiali.

Lo spazio dedicato al magazzinaggio deve essere riservato e non accessibile a persone estranee all'Agenzia nel rispetto altresì del regolamento U.E. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

ART. 11 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio è subordinato ai controlli di cui all'art. 9, comma 11 del Regolamento per la disciplina dei contratti per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria di ATERSIR, approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 del 11 dicembre 2020 secondo cui per lavori, servizi e forniture di importi superiori a 5.000,00 e inferiori a 20.000,00 euro la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, alla consultazione del Casellario ANAC e alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5 lett. b) del codice dei contratti pubblici. Qualora l'Operatore economico non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti suindicati, l'Agenzia potrà non procedere all'affidamento.

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO FATTURE

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti, a prestazione eseguita a seguito di presentazione di regolare fattura.

Il pagamento sarà effettuato con cadenza quadrimestrale.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio è il seguente: UFAEH8. L'affidamento è soggetto, altresì, alla disciplina della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

ART. 13 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Contraente si impegna, anche per i propri consulenti, collaboratori o dipendenti a rispettare, per quanto compatibile, il codice di comportamento generale, nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile

2013, n. 62 che prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici e la delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”.

ART. 14 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente in aderenza al GDPR e da ogni altra normativa applicabile. Il Fornitore è designato da Atersir quale soggetto esterno Responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR).

Tutti i dati forniti ad ATERSIR saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/679.

ART. 15 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L’operatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione di Atersir.

La ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al punto 1 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei precedenti punti, Atersir ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 16 - CONTROLLI E RILIEVI

Atersir si riserva la facoltà per tutta la durata del servizio di sottoporre le modalità di esecuzione a controlli per verificarne la qualità.

ART. 17 – ACCERTAMENTO IRREGOLARE ESECUZIONE SERVIZIO

In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, ATERSIR dispone il seguente procedimento:

- formale contestazione del mancato adempimento da parte del funzionario responsabile di ATERSIR, preposto alla verifica del servizio (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell’inadempienza compiuta da parte del fornitore);
- diffida ad adempiere: ATERSIR, inoltrerà al fornitore le osservazioni e le contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati dal responsabile, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali il contraente stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale;
- entro detto termine, il fornitore sarà tenuto a presentare le proprie contro-deduzioni;
- il fornitore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto;

- verifica in contraddittorio: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del funzionario responsabile dell'Agenzia, ATERSIR si riserva di non procedere al pagamento delle fatture fino a che il fornitore non adempia a quanto richiesto.

ART.18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ATERSIR procederà alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile in caso di perdurante e grave inadempimento.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Impresa.

ATERSIR procederà alla risoluzione del contratto e con effetto immediato nel caso:

- in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010;
- di esito negativo delle verifiche art. 80 commi 1, 4 e 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Al contraente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da ATERSIR per la risoluzione contrattuale, qualora la causa sia da imputare al contraente medesimo.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del contraente, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 19 - RECESSO

ATERSIR si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso ATERSIR si obbliga a pagare al fornitore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestato dal verbale di verifica redatto da ATERSIR;

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria sarà competente il Foro di Bologna.

ART. 21 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente.

Allegato alla determinazione n. 100 del 29 aprile 2022

Oggetto: **Servizio di deposito documenti in località Molinella – Coop. Facchini e Servizi Molinella. Assunzione impegno di spesa esercizio 2022. CIG Z4335946A7**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMP. N. 290/2022 del 29 aprile 2022 per € 7.378,56 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/00 “Prestazione di servizi a supporto dell’Agenzia” dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022 – 2024 a favore della Società Cooperativa Facchini e Servizi Molinella.

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività

Bologna, 29 aprile 2022